

Statuto dell'Associazione di promozione sociale
Amici della matematica delle Marche, Mathesis di Camerino APS

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato "Codice del terzo settore"), l'associazione di promozione sociale "Amici della matematica delle Marche, Mathesis di Camerino APS", con sede in Camerino (MC), Via Madonna delle Carceri 9, presso la Sezione Matematica della Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Università di Camerino. La sua durata è illimitata.

Art.2 – Scopo, finalità e attività

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopi dell'associazione - che fa proprie le finalità storiche della "Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche" Mathesis – sono in particolare:

- a) la valorizzazione e il miglioramento dell'insegnamento della matematica;
- b) la promozione della cultura matematica e scientifica in generale;
- c) il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento;
- d) la realizzazione di esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale.

L'associazione persegue i suoi scopi istituzionali, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, corrispondenti ai punti d), g), h) e i) del co. 1, art. 5 del Codice di terzo settore:

- a) conferenze scientifiche, seminari e ricerche didattiche, nonché tutte le altre attività che possono contribuire alla formazione e all'aggiornamento culturale e didattico degli insegnanti;
- b) iniziative culturali di carattere scientifico e didattico in collaborazione con università, istituti scolastici, enti, associazioni culturali, associazioni di insegnanti aventi analoghe finalità;
- c) congressi e convegni scientifici e didattici;
- d) la cura e la pubblicazione di eventuali opere scientifiche e didattiche;
- e) il conferimento di premi diretti al miglioramento dell'insegnamento della matematica e di altre discipline scientifiche;
- f) iniziative di sperimentazione didattica;
- g) iniziative e servizi finalizzati al conseguimento degli scopi dell'associazione avvalendosi di strutture proprie o di strutture di enti terzi pubblici e privati.

Sempre al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione può stipulare protocolli di intesa con strutture universitarie come i dipartimenti e con istituti scolastici.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* mediante sollecitazione al pubblico o attraverso l'erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 - Ammissione e numero dei soci

3.1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge.

3.2. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

3.3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

3.4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

3.5. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

3.6. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

3.7. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

Art.4 - Diritti e doveri dei soci.

4.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

4.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

4.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

4.4. L'associazione può in caso di particolare necessità avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

4.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.5 - Recesso ed esclusione del socio.

5.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

5.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 8 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

5.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

5.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

5.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.6 - Gli organi sociali

6.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1)l'assemblea dei soci,
- 2)il consiglio direttivo,
- 3)il presidente.

6.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.7 - L'assemblea

7.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con posta elettronica e/o sms agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso pubblicato sul sito internet dell'associazione almeno 20 giorni prima.

7.2. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

7.3. L'assemblea deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

7.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

7.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

7.6. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

7.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

7.8. Ove le circostanze lo richiedano e lo consentano è ammesso lo svolgimento della seduta in forma telematica.

7.9. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
- d) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione;
- e) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- f) approvazione del programma annuale dell'associazione.

7.10. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

7.11. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di al più 2 deleghe.

7.12. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario e inviato tramite posta elettronica a tutti i soci.

7.13. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

7.14. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

7.15. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. - Il Consiglio Direttivo

8.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da cinque a sette membri. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per al più 2 volte consecutive (per un totale di al più 3 mandati consecutivi).

8.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

8.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

8.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

8.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

8.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- 4) il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art.9 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica tre anni e può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati.

Art.10 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.11 - Il Segretario e il Tesoriere

11.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente, redige, in collaborazione con il Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo.

11.2 Il Tesoriere redige e conserva i libri contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, redige - in collaborazione con il Segretario - il bilancio preventivo e consuntivo.

Art.12 - I mezzi finanziari

12.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

12.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.13 - Rendiconto economico finanziario

13.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

13.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, e inviato tramite e-mail ad ogni socio almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

13.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

13.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali *del successivo esercizio finanziario*.

13.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.14 - Scioglimento

14.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

14.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

14.3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

Art.15 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.